

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2020
148/2020/R/COM

ULTERIORE PROROGA DELLE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A TUTELA DEI CLIENTI E UTENTI FINALI: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 60/2020/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108^a bis riunione del 30 aprile 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e, in particolare, l'articolo 61;
- la legge 27 dicembre 2019, n.160;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 214, in particolare l'articolo 21 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/20);
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: dPCM 20 luglio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (di seguito: dPCM 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito: dPCM 22 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (di seguito: dPCM 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (di seguito: dPCM 26 aprile 2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (di seguito: delibera 31 gennaio 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l’Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/com (di seguito: deliberazione 116/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/com (di seguito: deliberazione 117/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 124/2020/R/com (di seguito: deliberazione 124/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/idr (di seguito: deliberazione 125/2020/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/com (di seguito: deliberazione 149/2020/R/com);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diverse dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG), adottato dall’Autorità con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- il “Testo integrato morosità gas” (di seguito: TIMG), adottato dall’Autorità con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV), adottato dall’Autorità con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- il “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE) adottato dall’Autorità con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/eel;

- la “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: RQSII)”, adottata dall’Autorità con deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, come successivamente modificata e integrata;
- il “Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” (di seguito: TIF), adottato dall’Autorità con la deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- il “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: TISIND), adottato dall’Autorità con la deliberazione 3 agosto 2017, 593/2017/R/com;
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” (di seguito: TICSI), adottato dall’Autorità con deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr;
- la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (di seguito: REMSI), adottata dall’Autorità con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr (di seguito: deliberazione 311/2019/R/idr), come successivamente modificata e integrata.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 481/95 prevede che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2 del dPCM 20 luglio 2012 – specificando le funzioni trasferite *ex lege* all’Autorità ai sensi dell’art. 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 – enuclea, tra le finalità che la medesima deve perseguire, la “*tutela dei diritti e degli interessi degli utenti*”, nonché la garanzia che la “*gestione dei servizi idrici [avvenga] in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario*”;
- relativamente alla disciplina dei pagamenti tesa a rafforzare i profili di sostenibilità per l’utenza finale nel servizio idrico integrato (di seguito: SII), con le deliberazioni 655/2015/R/IDR e, più di recente, con la deliberazione 311/2019/R/IDR, l’Autorità ha adottato una specifica disciplina in tema di gestione della morosità e rateizzazione delle somme dovute;
- in particolare, con la deliberazione 655/2015/R/IDR recante la regolazione della qualità contrattuale (RQSII), l’Autorità ha introdotto alcune disposizioni in materia di periodicità minima di fatturazione, prevedendo che il gestore sia tenuto ad emettere un numero minimo di bollette differenziato in funzione dei consumi medi (annui) relativi alle ultime tre annualità;
- nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale del SII, è stata inoltre introdotta una procedura ordinaria, a carattere generale, per la rateizzazione dei pagamenti, prevedendo, al comma 42.1 della RQSII, che l’utente finale possa richiedere la dilazione del pagamento, qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi;

- con la deliberazione 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A (REMSI), sono state disposte prime misure per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, in particolare, prevedendo:
 - che, in caso di morosità dell'utente finale, il gestore possa inviare all'utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento (da far precedere all'invio della costituzione in mora), salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 della RQSII;
 - una specifica disciplina per quanto attiene alle modalità di rateizzazione dei pagamenti oggetto di costituzione in mora e introducendo l'obbligo per il gestore di offrire un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12) mesi, fatta salva la possibilità di diversa pattuizione tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/20, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19; il decreto-legge 6/20 è stato successivamente abrogato (a eccezione dei suoi articoli 3, comma 6*bis*, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 19/20 che, all'articolo 2, continua a prevedere la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare (secondo le procedure previste dal medesimo articolo) misure straordinarie e urgenti per le medesime finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- in attuazione dei suddetti decreti-legge, si sono succeduti – in coerenza con l'evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l'estensione all'intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile, delle misure di cui all'articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti del territorio nazionale;
- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 sull'intero territorio nazionale prevedendo, fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti ai servizi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità, il cui elenco è stato successivamente ampliato col decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

- successivamente, col decreto-legge 18/20 sono state adottate misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese; col decreto-legge 19/20, inoltre, è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone;
- con successivo dPCM 1 aprile 2020, sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 sopra richiamate;
- il predetto termine è stato poi ulteriormente differito al 3 maggio incluso dal dPCM 10 aprile 2020; il dPCM in argomento ha tra l'altro confermato le limitazioni specifiche di spostamento dei cittadini e la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità, aggiornando i relativi elenchi e facendo cessare nel contempo gli effetti dei precedenti dPCM soprarichiamati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sopra richiamate sono tutte accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione e le attività produttive non strettamente essenziali;
- una tale situazione, estesa sull'intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali e gli utenti del servizio idrico integrato, difficoltà e disagi che possono anche riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale; l'Autorità ha pertanto attivato un continuo monitoraggio e approfondimento dell'impatto, nei settori di competenza, dell'evoluzione delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19 succedutesi nel tempo, al fine di calibrare gli interventi di competenza per realizzare una tutela bilanciata e proporzionale delle diverse esigenze e degli interessi pubblici che caratterizzano i settori regolati;

- in particolare, con la deliberazione 60/2020/R/com, l’Autorità ha adottato in via d’urgenza prime misure volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti finali e gli utenti del SII, che sarebbe potuta scaturire dall’applicazione delle c.d. procedure di gestione della morosità e le conseguenti sospensioni della fornitura di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana nonché di acqua, nei casi di inadempimento alle loro obbligazioni di pagamento; in sintesi, le *procedure di gestione della morosità* contemplano una sequenza ordinata di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente finale e dall’invio del sollecito di pagamento nei confronti dell’utente del SII e si conclude con la disalimentazione fisica dell’impianto di consumo del medesimo cliente/utente finale (mediante chiusura/riduzione o interruzione del punto di prelievo/riconsegna), ovvero (limitatamente ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale) con la risoluzione del contratto e la contestuale attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza qualora la predetta disalimentazione non sia materialmente possibile o non sia permessa in presenza di punti di prelievo/riconsegna nella titolarità di clienti non disalimentabili;
- in dettaglio, l’Autorità ha a tal fine previsto che, per le forniture di energia elettrica, di gas naturale e di acqua, le procedure di gestione della morosità (disciplinate dal TIMOE, dal TIMG e dal REMSI) e, con riferimento alle forniture di gas diversi dal gas naturale distribuite a mezzo di reti urbane, le clausole contrattuali che prevedono la sospensione/interruzione, non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, inizialmente compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020; conseguentemente, sono state disposte:
 - la rialimentazione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020;
 - la disapplicazione per il predetto periodo, con specifico riferimento al servizio di *default* su rete di distribuzione del gas naturale, delle misure di cui ai commi 40.2 e 40.3 del TIVG in tema di mancata disalimentazione del punto di riconsegna;
- inoltre, l’Autorità ha previsto che, al termine del suddetto periodo, il venditore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso sia tenuto a procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente medesimo; ovvero, con riferimento alle procedure disciplinate dal REMSI per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura idrica, al termine del richiamato periodo, sia necessario procedere alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e che, conseguentemente, le comunicazioni di sollecito di pagamento e costituzione in mora eventualmente inviate dal gestore del SII nel periodo considerato non producano effetti;
- i soggetti beneficiari delle predette misure, con riferimento al comparto energetico, sono stati individuati nelle seguenti tipologie di clienti finali:
 - a. clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV, nel settore dell’energia elettrica;

- b. clienti titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), indipendentemente dal consumo annuo e lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno del TIVG con riferimento al settore del gas naturale;
- c. clienti titolari di un contratto di fornitura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui al TIVG;
- relativamente al servizio idrico integrato, le misure sopra richiamate si applicano a tutte le tipologie di utenza domestica e non domestica che risultino nella titolarità di un contratto di fornitura idrica, come individuate ai sensi del TICSII;
- con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'individuazione dei suddetti beneficiari era volta a garantire una specifica protezione dei clienti domestici e delle imprese di dimensioni limitate, i quali, in caso di disalimentazione della fornitura, si troverebbero in una situazione di speciale disagio – più grave dell'ordinario – derivante dall'obbligo di permanere in casa senza possibilità di usufruire della fornitura di energia elettrica e gas; peraltro, l'individuazione dei clienti non domestici è avvenuta facendo ricorso alle categorie contrattuali del TIV e del TIVG per evidenti necessità di garantire l'agevole e immediata applicazione della deliberazione 60/2020/R/com;
- con riferimento, invece, al settore dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, l'Autorità non ha ritenuto opportuno intervenire con disposizioni di particolare dettaglio, ciò sia in ragione delle specificità di tale settore (in cui il servizio è erogato in modo integrato e in contesti territoriali circoscritti e limitati) e della scelta compiuta sinora dall'Autorità medesima di non intervenire in via generale sul contenuto delle condizioni non economiche (ma in taluni casi anche economiche) dei rapporti di fornitura, riservandosi di intervenire con misure prescrittive *ad hoc* in caso di lesioni dei diritti dei clienti da parte degli esercenti;
- inoltre, relativamente al servizio idrico integrato, le misure di tutela derivanti dall'applicazione della menzionata deliberazione 60/2020/R/com rispondevano alla finalità di garantire adeguate forme di protezione a favore di tutti gli utenti finali, in quanto in caso di inadempimento e conseguente morosità, i medesimi utenti si sarebbero trovati nella situazione - resa ancor più di particolare disagio, nell'attualità dell'emergenza in corso, a causa dell'obbligo imposto dalle competenti autorità di permanere nella propria abitazione - di non poter accedere a un bene essenziale come l'acqua;
- in seguito alla proroga sino al 13 aprile 2020 (disposta col dPCM 1 aprile 2020) delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate dal Governo con riferimento all'intero territorio nazionale, e quindi al protrarsi della peculiare situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti finali di piccole dimensioni e per gli utenti del SII, l'Autorità è nuovamente intervenuta con la deliberazione 117/2020/R/com;
- nel dettaglio, con la predetta deliberazione, l'Autorità, oltre a prorogare l'efficacia delle misure adottate con la menzionata deliberazione 60/2020/R/com anche per tale nuovo periodo, ha introdotto ulteriori misure di tutela del cliente finale e dell'utente del SII che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui

ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle misure governative di contenimento, ovvero che siano state emesse in tale periodo, o che ne contabilizzino i consumi (o, limitatamente, per il servizio idrico integrato, ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale e contabilizzanti consumi relativi al periodo di sospensione delle procedure di distacco);

- in particolare, con riferimento al comparto energetico è stato riconosciuto, ai clienti serviti in regime di tutela o ai clienti controparti di un contratto avente a oggetto una c.d. offerta PLACET destinatari di un sollecito di pagamento o comunque della comunicazione di costituzione in mora, l'accesso a un piano di rateizzazione (senza il pagamento di interessi), per gli insoluti generati in relazione al periodo di efficacia delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/com, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione; in dettaglio, in base alla citata deliberazione le somme oggetto di rateizzazione devono essere suddivise in un numero di rate successive pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due, di ammontare costante (di importo non inferiore a euro 50,00); è ovviamente fatta salva la facoltà delle parti di concordare un piano rateale di durata inferiore, a condizione che la volontà del cliente sia manifestata espressamente (per i clienti di gas diversi dal gas naturale, non sono previsti criteri generali, ma l'obbligo per l'esercente di concordare un piano di rateizzazione con il cliente);
- inoltre, con riferimento al SII, è stata prevista la facoltà per tutti gli utenti finali destinatari di un sollecito di pagamento o comunque di una procedura di costituzione in mora ai sensi del REMSI di richiedere un piano di rateizzazione degli importi insoluti avente durata minima di 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti; al fine di garantire condizioni di miglior favore nei confronti di tutti gli utenti finali coinvolti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del REMSI;
- è stato previsto che la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora sia effettuata dal gestore del SII senza applicazione di interessi a carico dell'utente moroso;
- infine, con la successiva deliberazione 124/2020/R/com l'Autorità ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/com come integrata dalla deliberazione 117/2020/R/com, in esito al protrarsi, fino a quella data (secondo quanto disposto dal dPCM 10 aprile 2020), delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'insieme degli interventi prospettati dalla deliberazione 60/2020/R/com ha la principale finalità di tutelare i clienti finali e gli utenti del SII in caso di disalimentazione della fornitura, tenuto conto del fatto che i citati clienti e i medesimi utenti si troverebbero, in tale caso, in una situazione di speciale disagio – più grave dell'ordinario – derivante dall'obbligo di permanere in casa; inoltre

l'intervento dell'Autorità ha avuto l'effetto di mitigare transitoriamente la situazione di disagio nell'effettuare i pagamenti in modo regolare, sempre in ragione delle difficoltà principalmente derivanti dalla limitazione degli spostamenti fisici;

- tali interventi non devono essere letti come una deroga a tutti i clienti e utenti finali dall'obbligo di pagamento delle fatture ricevute; a tale proposito, infatti, occorre tenere conto di come le misure introdotte dalla deliberazione 60/2020/R/com a tutela delle sopra richiamate tipologie di clienti determinano un onere per gli altri soggetti coinvolti e, più in generale, per l'intero sistema energetico; a tal fine, per quanto riguarda i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con la deliberazione 116/2020/R/com, tra l'altro:
 - l'Autorità è intervenuta a tutelare la connessa esigenza di bilanciamento dei potenziali impatti finanziari derivanti dalla sospensione delle procedure di morosità (deliberazione 60/2020/R/com) sui flussi di incasso e pagamento degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione di gas naturale e, di conseguenza, sui distributori;
 - pertanto, con la citata deliberazione 116/2020/R/com, l'Autorità ha sospeso l'applicazione delle c.d. procedure di inadempimento (contemplate dalla regolazione dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale) rispetto agli eventuali mancati pagamenti delle fatture emesse dal distributore in scadenza nel mese di aprile, riconducibili agli eventuali mancati incassi relativi alle fatture dei clienti finali che beneficiano della citata deliberazione 60/2020/R/com; inoltre, sono state introdotte ulteriori misure di mitigazione nell'applicazione delle procedure di inadempimento in essere rispetto a termini di pagamento già scaduti (comunque dopo l'entrata in vigore del dPCM 9 marzo 2020);
 - in secondo luogo, l'Autorità è altresì intervenuta a tutelare l'ulteriore, ma sempre connessa, esigenza di bilanciamento dei potenziali impatti finanziari sui distributori di energia elettrica e di gas naturale rispetto alle possibili difficoltà di adempiere agli obblighi loro imposti dalla regolazione di versare – alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) – gli oneri generali di sistema fatturati ai propri utenti; tale difficoltà è riconducibile proprio agli eventuali mancati incassi relativi alle fatture dei clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/com e alla predetta sospensione delle procedure di inadempimento;
 - nel dettaglio, l'Autorità ha riconosciuto ai distributori di corrispondere alla CSEA e al GSE, in luogo dell'intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, *“comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali”* (cfr. punto terzo del secondo gruppo di ritenuti della deliberazione 116/2020/R/com);

- da ultimo, l’Autorità ha prefigurato anche la possibilità di eventuali successivi provvedimenti, da adottare in esito agli approfondimenti ancora in corso, volti, da un lato, a introdurre ulteriori misure di garanzia della sostenibilità economico-finanziaria, per i gestori di rete, degli effetti della deliberazione 116/2020/R/com, dall’altro lato, a realizzare analoghe forme di tutela di utenti ed esercenti dei servizi di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica e di trasporto e bilanciamento del gas naturale;
- per quanto riguarda, invece, il settore dei gas diversi dal gas naturale, in conseguenza della deliberazione 60/2020/R/com, l’intero onere derivante dalla morosità dei clienti finali serviti grava in capo al fornitore verticalmente integrato; anche in tale caso, pertanto, la proroga è stata resa possibile in ragione del limitato arco temporale coinvolto;
- con riferimento al servizio idrico integrato, le misure introdotte dalla richiamata deliberazione 60/2020/R/com, così come successivamente integrate dalla deliberazione 117/2020/R/com, non precludono comunque la facoltà per gli utenti finali morosi di provvedere al pagamento delle fatture in un’unica soluzione, senza avvalersi del beneficio della rateizzazione, ovvero, in via ordinaria, di provvedere ai pagamenti dovuti entro i normali termini di scadenza, richiedendo pertanto al gestore del servizio di acquedotto l’invio della bolletta in formato elettronico ed attivando metodi di pagamento automatico quali la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito;
- ulteriori proroghe alle disposizioni della deliberazione 60/2020/R/com, così come modificate dalla deliberazione 117/2020/R/com devono quindi essere opportunamente valutate per contemperare, da un lato, le esigenze di tutela dei clienti finali e degli utenti del SII e, dall’altro, tenere conto dell’impatto, sotto il profilo della loro sostenibilità, sui soggetti coinvolti e sull’intera filiera;
- a tale fine, peraltro, con la deliberazione 117/2020/R/com l’Autorità:
 - ha già rimandato a successive valutazioni le modalità di utilizzo del “Conto di gestione straordinario COVID-19” istituito con la deliberazione 60/2020/R/com per il settore energetico, allo scopo di effettuare specifici approfondimenti circa il potenziale impatto delle difficoltà finanziarie che si possono manifestare per i soggetti coinvolti anche tenuto conto degli effetti delle disposizioni previste dalla deliberazione 116/2020/R/com;
 - ha previsto che ove l’Ente di governo dell’ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza (in termini di mantenimento dell’equilibrio economico finanziario degli operatori medesimi) derivanti dall’applicazione delle misure a tutela dell’utenza recate dalla deliberazione 60/2020/R/com come successivamente modificata e integrata, l’Autorità medesima possa valutare l’attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al già richiamato “Conto di gestione straordinario COVID-19” di cui al comma 3.1 della menzionata deliberazione 60/2020/R/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 124/2020/R/com l’Autorità ha evidenziato che l’ulteriore proroga fino al 3 maggio 2020 dell’efficacia delle misure di tutela nei confronti dei clienti finali sopra richiamate è stata definita anche considerando la coerenza di tale data con le tempistiche entro cui sarebbero stati disponibili i primi dati utili (riferiti alla quota degli importi incassati rispetto a quanto fatturato ai clienti finali con scadenza nel mese di marzo e agli importi versati dagli utenti del trasporto/di distribuzione alle imprese di distribuzione a fine marzo e nel corso del mese di aprile) da cui estrarre i primi elementi informativi su cui fondare una più accurata valutazione del bilanciamento degli interessi qui tutelati con la tenuta, in primo luogo finanziaria, di tutti i soggetti della filiera coinvolti;
- nel corso del mese di aprile, l’Autorità ha, infatti, formulato specifiche richieste di informazioni finalizzate a raccogliere i suddetti elementi utili per effettuare una valutazione circa:
 - i. l’andamento dei tassi di mancato incasso dei pagamenti dei clienti finali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento all’attività di vendita dell’energia elettrica e/o del gas naturale ai clienti finali serviti nel mercato libero o nei regimi di tutela;
 - ii. gli impatti circa l’applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/com con riferimento ai dati di fatturato in scadenza a fine marzo e nel mese di aprile e ai relativi ammontari versati dagli utenti del trasporto/utenti della distribuzione alle imprese di distribuzione;
- dalle informazioni ricevute con riferimento agli elementi *sub* i. emerge una riduzione del livello degli incassi per il mese di marzo rispetto a quello relativo ai due mesi precedenti che risulta maggiore per i clienti non domestici del settore dell’energia elettrica;
- con riferimento agli importi versati dagli utenti del trasporto alle imprese di distribuzione *sub* ii., le prime evidenze mostrano come alcuni operatori si sono avvalsi delle misure di sospensione delle procedure di inadempimento introdotte dalla deliberazione 116/2020/R/COM;
- relativamente al servizio idrico integrato, con deliberazione 125/2020/R/IDR, l’Autorità ha avviato una richiesta di informazioni nei confronti degli Enti di governo dell’ambito ovvero dei soggetti competenti e dei gestori che possano consentire di valutare l’adozione di provvedimenti urgenti volti, tra l’altro, alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall’attuale situazione emergenziale, anche intervenendo sulla vigente disciplina dei pagamenti con misure atte a rafforzare i profili di sostenibilità per l’utenza finale e prevenendo le situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere gli utenti (generalmente buoni pagatori) in condizioni di temporanea difficoltà economica;
- al riguardo, l’Associazione rappresentativa degli Enti di governo dell’ambito e alcuni gestori hanno fornito primi utili elementi di valutazione, anche segnalando gli ulteriori approfondimenti in corso in ordine, tra l’altro, alle criticità connesse alle attività di fatturazione (derivanti da variazioni sia nel livello che nella

composizione della domanda, come anche da cambiamenti nella effettiva capacità da parte degli utenti di far fronte ai pagamenti delle bollette) e alle relative ricadute in termini di previsioni di incasso; per quanto di interesse in questa sede, è stato peraltro evidenziato dagli Enti di governo dell'ambito come gli interventi a favore degli utenti del SII posti in essere dall'Autorità, con particolare riferimento alla prevista possibilità di rateizzazione (senza interessi) degli importi oggetto di sollecito di pagamento/costituzione in mora, *“potrebbe[ro] risultare maggiormente [efficaci se estesi all']utenza che ne faccia richiesta, anche se non ancora divenuta morosa”*;

- le informazioni e i dati acquisiti, anche se relativi al primo periodo di emergenza epidemiologica (in quanto riferiti sostanzialmente, per i settori energetici, ai mancati incassi dai clienti finali del mese di marzo), dovranno continuare ad essere monitorati dall'Autorità ma mostrano comunque una situazione di potenziale criticità, quantomeno di sostenibilità finanziaria per i soggetti coinvolti anche in ragione delle difficoltà che gli stessi si trovano a fronteggiare, in ipotesi di ulteriore proroga rispetto all'intero insieme dei clienti/utenti finali che attualmente beneficiano delle tutele sopra richiamate;
- in particolare l'eventuale proroga dell'efficacia delle previsioni di cui alla deliberazione 60/2020/R/com sulle procedure di sospensione per la totalità dei beneficiari ivi identificati comporterebbe un incremento dell'onere per il sistema (e per gli operatori a vario titolo coinvolti), difficilmente sostenibile senza rilevanti ripercussioni sia sulla capienza stessa dei conti alimentati dagli oneri generali di sistema (necessari a finanziare le corrispondenti attività di interesse generale), sia sullo stesso livello dei prezzi applicati alla generalità della clientela finale; una tale proroga, infatti, dovrebbe essere accompagnata anche da ulteriori misure volte a realizzare le finalità della deliberazione 116/2020/R/com, così come modificata dalla deliberazione 149/2020/R/com, anche oltre il mese di maggio attraverso (a) la sospensione delle c.d. procedure di inadempimento per il mancato pagamento delle fatture emesse dal distributore, (b) la riduzione dei versamenti degli oneri generali di sistema dal distributore alla CSEA e al GSE, (c) possibili forme di ulteriore compensazione per il distributore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con dPCM 26 aprile 2020 sono state definite misure di contenimento meno restrittive che, rispetto alle precedenti, allentano le limitazioni alla libertà di spostamento nonché allo svolgimento delle attività economiche, circostanza questa che muta i presupposti (richiamati ai precedenti gruppi di considerati) che hanno finora giustificato gli interventi di cui alla deliberazione 60/2020/R/com per la platea di beneficiari ivi identificati;
- in particolare, rimangono generalmente in vigore le attuali restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche sino al 17 maggio, data a partire dalla quale tali limitazioni dovrebbero essere gradualmente ridotte con tempistiche che saranno dettate dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, fino al loro superamento

in concomitanza alla ripresa generalizzata delle attività lavorative, programmata ad oggi al 1 giugno p.v.;

- nell'attuale situazione emergenziale rimane quindi l'esigenza di offrire ai clienti/utenti domestici, ancora soggetti a maggiori limitazioni ai propri spostamenti (peraltro di portata differente al livello territoriale o relativamente a specifiche categorie di soggetti) un percorso di rimozione graduale delle misure di protezione istituite dalla deliberazione 60/2020/R/com così da mitigare i disagi che ancora permangono nella gestione dei rapporti contrattuali con i rispettivi fornitori di energia e i gestori del servizio di acquedotto (in termini di ritardi di pagamento o inadempimenti che in condizioni ordinarie non si realizzerebbero);
- con riferimento, invece, ai clienti finali non domestici rientranti nelle categorie di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV, nonché al comma 2.3, lettera d), del TIVG per consumi sino a 200.000 Smc/annui e alle utenze ad uso diverso dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSÌ, non sussistono, a stretto rigore, le medesime esigenze della clientela e dell'utenza di cui al precedente punto, a fronte del paventato rischio di minare l'equilibrio del sistema associato ad un'applicazione estensiva e prolungata nel tempo delle disposizioni sulle procedure di sospensione;
- peraltro, è anche vero che le imprese e le tipologie di utenza ad uso diverso dal domestico di cui al precedente alinea, a fronte della mancata proroga delle misure di cui alla deliberazione 60/2020/R/com, continuerebbero comunque a beneficiare di una mitigazione dell'attuale stato di disagio; infatti:
 - le previsioni introdotte dalla deliberazione 117/2020/R/com in tema di rateizzazione con riferimento ai servizi di tutela e ai contratti aventi oggetto le offerte PLACET, le attuali tempistiche di preavviso di sospensione delle forniture nonché l'obbligo per tutti gli esercenti la vendita (anche quelli del mercato libero) di inviare le comunicazioni di costituzione in mora del cliente finale anche a quelli con morosità pregressa al 10 marzo, hanno l'effetto di riconoscere al cliente finale un ulteriore arco temporale prima dell'eventuale sospensione della fornitura per morosità;
 - con riferimento al servizio idrico integrato, la prevista sospensione della disciplina del REMSI per tutte le utenze fino al 3 maggio 2020, comporta comunque il riconoscimento all'utente non domestico moroso di un ulteriore arco temporale prima dell'eventuale limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura effettuata dal gestore del SII a tutela del proprio credito;
- con riferimento, invece, al settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, trattandosi di un servizio gestito in modo integrato e non essendo presenti servizi di ultima istanza, come negli altri settori energetici, la decisione di disporre l'ulteriore proroga del divieto di applicare le clausole contrattuali per la sospensione/interruzione della fornitura ai soli clienti domestici trova il suo fondamento nelle predette esigenze di gradualità.

RITENUTO CHE:

- nel persistere dell'efficacia delle misure governative di contenimento dell'epidemia da COVID-19, seppur meno restrittive rispetto alle precedenti, sia in primo luogo opportuno continuare ad assicurare la tutela delle esigenze dei clienti e degli utenti finali domestici, come sopra meglio precisate, in modo proporzionato e adeguato, mediante l'implementazione di misure idonee a garantire un equilibrio ragionevole tra le medesime esigenze e la necessaria sostenibilità delle predette misure su un più ampio orizzonte temporale;
- con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché relativamente al servizio idrico integrato, sia a tal fine opportuno:
 - a) prorogare le disposizioni in tema di procedure di sospensione di cui alla deliberazione 60/2020/R/com, limitandone l'applicazione ai soli clienti finali di cui al comma 2.3 lettera a) del TIV e di cui al comma 2.3 lettere a) e b) (questi ultimi per consumi sino a 200.000 Smc/anno) del TIVG e alle utenze ad uso domestico di cui al comma 2.1 e 2.2 del TICSII, per un periodo aggiuntivo intercorrente dal 4 maggio 2020 sino al 17 maggio 2020; simile arco temporale risulterebbe coerente con l'esigenza di rimuovere gradualmente le misure di protezione accordate ai predetti clienti e utenti finali in concomitanza con la progressiva attenuazione delle limitazioni agli spostamenti imposte dai provvedimenti governativi;
 - b) disporre che i termini per l'identificazione delle fatture oggetto di rateizzazioni (senza interessi) a favore degli utenti finali del SII e dei clienti finali dei settori energetici riforniti nell'ambito dei servizi di tutela ovvero titolari di un contratto avente a oggetto un'offerta PLACET siano adeguati al fine di tenere conto della proroga di cui alla precedente lettera a);
 - c) confermare che eccezionalmente, per tutto il periodo di efficacia delle disposizioni in tema di procedure di gestione della morosità a favore dei soggetti individuati dalla deliberazione 60/2020/R/com, non decorrono gli interessi di mora eventualmente applicati ai clienti finali morosi al termine di tale periodo dagli esercenti i servizi di tutela ovvero titolari di un contratto avente a oggetto un'offerta PLACET e gli interessi di mora applicati dai gestori del SII ai sensi di quanto previsto al comma 4.8, lettera b) del REMSI;
- con riferimento al settore dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, sia parimenti opportuno prorogare il divieto di sospendere/interrompere le forniture di cui dalla deliberazione 60/2020/R/com, limitandone l'efficacia a beneficio dei soli clienti domestici;
- infine, con riguardo al servizio idrico integrato, al fine di rafforzare i profili di sostenibilità per la generalità degli utenti e prevenire le situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere in particolare le utenze produttive (la ripresa generalizzata delle cui attività è programmata ad oggi al 1 giugno p.v. e per le quali si potrebbero riscontrare temporanei disallineamenti tra i consumi effettivi e quelli fatturati), sia necessario prevedere che:

- in deroga alle disposizioni di cui al comma 42.1 del RQSII – qualora il pertinente Ente di governo dell’ambito ne abbia verificato la compatibilità con la condizione di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario – i gestori possano offrire alle utenze ad uso diverso dal domestico (come individuate dall’articolo 8 del TICSII) la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento di fatture non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020, nonché di fatture emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020;
- gli importi delle fatture sopra richiamate possano essere rateizzati sulla base di un piano di rateizzazione definito dal gestore, d’intesa con l’Ente di governo dell’ambito, con rate aventi al massimo una periodicità corrispondente a quella di fatturazione;
- il termine per l’invio della citata richiesta di rateizzazione da parte delle utenze ad uso diverso dal domestico sia fissato – in coerenza con quanto disposto al comma 42.3 della RQSII – nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura;
- in deroga al comma 42.4 della RQSII, le somme relative ai pagamenti rateali in parola non siano maggiorate di interessi;
- in caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il gestore possa avviare – con riferimento all’importo oggetto di rateizzazione, al netto delle eventuali rate già pagate – le procedure previste dal REMSI;
- i gestori provvedano a dare la più ampia pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, della facoltà eventualmente riconosciuta alle utenze ad uso diverso dal domestico di richiedere, in deroga a quanto previsto all’articolo 42, comma 1, della RQSII, la rateizzazione delle fatture non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020, nonché delle fatture emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- siano comunque fatte salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, adottate, a favore delle forniture e delle utenze coinvolte dalla predetta situazione emergenziale, da parte degli esercenti la vendita e dei gestori del SII;
- in ragione del carattere di estrema urgenza che connota gli interventi regolatori oggetto del presente provvedimento volti a tutelare i clienti finali e gli utenti del SII nell’attuale contesto di eccezionale emergenza, gli stessi non siano sottoposti a preventiva consultazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 60/2020/R/com

- 1.1 La deliberazione 60/2020/R/com è modificata come segue:
- a) all'articolo 1, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente comma:
"1.1bis Nel periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, la previsione di cui al comma 1.1, continua a trovare applicazione limitatamente alle seguenti tipologie contrattuali:
 - a) nel settore dell'energia elettrica, ai clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV;
 - b) nel settore del gas naturale, ai clienti titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG e di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - c) nel settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, ai clienti domestici titolari di un contratto di fornitura;
 - d) nel servizio idrico integrato, le utenze ad uso domestico come individuate ai sensi dell'articolo 2, commi 2.1 e 2.2, del TICSI.";
 - b) all'articolo 1, commi 1.2, 1.3, 1.4, lettere a) e b), e 1.5 le parole "comma 1.1" sono sostituite dalle parole "comma 1.1 e al comma 1.1bis".
 - c) all'articolo 1bis, comma 1bis.1, le parole "al periodo di cui al comma 1.1" sono sostituite dalle parole "ai periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis" e le parole "di cui al comma 1.1" sono sostituite con le parole "di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis";
 - d) all'articolo 1ter, comma 1ter.1, le parole "nel periodo di cui al comma 1.1" sono sostituite dalle parole "nei periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis";
 - e) all'articolo 1ter, comma 1ter.7, le parole "nel periodo di cui al comma 1.1, emesse nel medesimo periodo" sono sostituite dalle parole "nei periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis, emesse nei medesimi periodi" e le parole "dei clienti finali di cui al comma 1.1, lettera d)" sono sostituite con le parole "dei clienti finali di cui al comma 1.1, lettera d) e al comma 1.1bis, lettera c)";
 - f) all'articolo 1quater, comma 1quater.1, le parole "al periodo di cui al comma 1.1" sono sostituite dalle parole "ai periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis";
 - g) all'articolo 1quinqies, comma 1quinqies.1, le parole "nel periodo di cui al comma 1.1, emesse nel medesimo periodo" sono sostituite dalle parole "nei periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis, emesse nei medesimi periodi" e le parole "relativi al periodo di cui al comma 1.1" sono sostituite dalle parole "relativi ai periodi di cui al comma 1.1 e al comma 1.1bis".
- 1.2 Dopo l'articolo 1quinqies della deliberazione 60/2020/R/com è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1sexies

Ulteriori misure a sostegno delle utenze del SII ad uso diverso dal domestico

- 1sexies.1 In deroga alle disposizioni di cui al comma 42.1 del RQSII – qualora il pertinente Ente di governo dell’ambito ne abbia verificato la compatibilità con la condizione di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario – i gestori del SII possono offrire alle utenze ad uso diverso dal domestico (come individuate dall’articolo 8 del TICSII) la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento di fatture non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020, nonché di fatture emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.
- 1sexies.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 1sexies.1, gli importi delle fatture ivi richiamate possono essere rateizzati sulla base di un piano di rateizzazione definito dal gestore, d’intesa con l’Ente di governo dell’ambito, con rate aventi al massimo una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
- 1sexies.3 Il termine per l’invio della richiesta di rateizzazione di cui al comma 1sexies.1 da parte delle utenze ad uso diverso dal domestico è fissato – in coerenza con quanto disposto al comma 42.3 della RQSII – nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
- 1sexies.4 In deroga al comma 42.4 della RQSII, le somme relative ai pagamenti rateali di cui al comma 1sexies.1 non possono essere maggiorate di interessi.
- 1sexies.5 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il gestore può avviare – con riferimento all’importo oggetto di rateizzazione, al netto delle eventuali rate già pagate – le procedure previste dal REMSI.
- 1sexies.6 I gestori che esercitino – ove ne ricorrano le condizioni – la facoltà di cui al comma 1sexies.1 provvedono a dare la più ampia pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, della possibilità riconosciuta alle utenze ad uso diverso dal domestico di richiedere, in deroga a quanto previsto al comma 42.1 della RQSII, la rateizzazione delle fatture non ancora scadute alla data del 4 maggio 2020 e, comunque, con scadenza entro il 31 maggio 2020, nonché delle fatture emesse tra il 4 maggio 2020 e il 31 maggio 2020.”.

- 1.3 L’articolo 2 della deliberazione 60/2020/R/com è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 2

Disposizioni sul Servizio di Default su rete di distribuzione

- 2.1 Per tutti i clienti di cui ai commi 1.1 e 1.1bis cui è erogato il servizio di *default* su rete di distribuzione, di cui al TIVG, nei periodi rispettivamente di cui ai commi 1.1 e 1.1bis non si applicano le disposizioni di cui ai commi 40.2 e 40.3 del TIVG.”

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, alle Regioni Italiane, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti.
- 2.2 Il presente provvedimento e la deliberazione 60/2020/R/com come modificata e integrata dal provvedimento medesimo sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 aprile 2020

PRESIDENTE
Stefano Besseghini